

	FONTI	Entrata in vigore 22/07/2016 Rev. 03 del 21/07/2020
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI	Pagina 1 di 21

SOMMARIO

Art. 1	- Scopo del regolamento	2
Art. 2	- Ambito di applicazione	2
Art. 3	- Fonti di disciplina e struttura organizzativa.....	3
Art. 3 Bis	- Acquisti di Gruppo.....	3
Art. 4	- Principi generali del Regolamento	4
Art. 5	- Qualificazione degli operatori economici	4
TITOLO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE.....		4
Capo I – Procedura.....		4
Sezione I – Appalti di Lavori, Servizi e Forniture.....		4
Art. 6	- Modalità di affidamento e sistemi di individuazione degli operatori economici	4
Art. 7	- Affidamento diretto e procedura negoziata senza previa indizione di gara.....	5
Art. 8	- Acquisti di non rilevante entità.....	7
Art. 9	- Incarichi professionali.....	7
Art. 9 Bis	- Incarichi fiduciari.....	8
Art. 10	- Procedimento di Appalto – Commissione, sedute, comunicazioni.....	8
Art. 11	- Scelta Procedura e figura del Responsabile del Procedimento	9
Art. 12	- Aggiudicazione con criterio del prezzo più basso.....	10
Art. 13	- Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa	10
Art. 13 Bis	- Offerte anomale	11
Capo II – Gestione Fornitori.....		11
Sezione I – Procedura con sistemi di qualificazione		11
Art. 14	- Sistema di qualificazione.....	11
Sezione II – Albo dei Fornitori ex art. 134 d.lgs. n. 50/2016.....		12
Art. 15	- Albo fornitori	12
Art. 16	- Valutazione Fornitori	13
Capo III – Normativa in materia di Pubblicità.....		13
Art. 17	- Pubblicità – Appalti ordinari.....	13
Art. 18	- Pubblicità – Sistema di Qualificazione e Albo Fornitori	14
TITOLO III – IL CONTRATTO D’APPALTO.....		14
Capo I – Forma e contenuti.....		14
Art. 19	- Contratto	14
Art. 20	- Capitolati generali societari di Appalto - Capitolato d’oneri - Capitolato Speciale d’Appalto	14
Art. 21	- Durata.....	14
Art. 22	- Cauzioni definitiva e provvisoria.....	15
Art. 23	- Assicurazioni	15
Art. 24	- Penali	16
Art. 25	- Forma e contenuto del contratto in funzione dell’importo	16
Art. 26	- Definizione delle controversie.....	17
Art. 27	- Efficacia del contratto e responsabilità.....	17
Art. 28	- Norme Finali	17
Art. 29	- Entrata in vigore e disposizioni transitorie	17
ALLEGATO “A”		18
ALLEGATO “B”		20

Top

	FONTI	Entrata in vigore 22/07/2016 Rev. 03 del 21/07/2020
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI	Pagina 2 di 21

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Scopo del regolamento

1. Umbra Acque S.p.A., di seguito denominata Società, è una società a capitale misto pubblico – privato (con socio scelto con gara), alla quale è demandata la gestione in esclusiva del servizio idrico integrato nel territorio dei trentotto Comuni ricadenti nel territorio regionale dell’AURI Umbria. Per tale qualità essa opera nei c.d. “Settori Speciali”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel seguito richiamato anche solo come Codice dei contratti pubblici.

2. Con riferimento ai contratti di appalto connessi alla gestione del servizio idrico integrato, la Società è pertanto:

- tenuta ad applicare, per appalti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, la disciplina di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i. nella parte applicabile ai settori speciali;
- nella facoltà di adottare, per appalti sotto tale soglia, un proprio Regolamento, disciplinante le procedure di affidamento e le modalità di contrattazione degli appalti lavori o di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

3. Gli appalti c.d. “estranei” di lavori, servizi e forniture (cioè non strettamente collegati all’ambito applicativo sancito dall’art. 117 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., elencati nell’allegato B al presente Regolamento) non sono disciplinati dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i., avuto riguardo alla natura di ‘impresa pubblica’ di Umbra Acque S.p.A.: il presente Regolamento si applica anche a tali contratti, i quali non sono tuttavia soggetti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua una disciplina omogenea per tutti i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture. Tali procedimenti sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- (a) Appalti correlati alla gestione istituzionale del servizio idrico integrato (c.d. rientranti nei settori speciali), di importo pari o superiore alla vigente soglia di rilevanza comunitaria → in relazione ai quali trova applicazione il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: Umbra Acque S.p.A. si conforma al presente regolamento per quanto non espressamente disciplinato nel d.lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle parti espressamente richiamate o compatibili;
- (b) Appalti correlati alla gestione istituzionale del servizio idrico integrato (c.d. rientranti nei settori speciali), di importo inferiore alla vigente soglia di rilevanza comunitaria → in relazione ai quali trova applicazione il presente Regolamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 8, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- (c) Appalti non correlati alla gestione istituzionale del servizio idrico integrato (c.d. appalti estranei), di qualsiasi importo → in relazione ai quali trova applicazione il presente Regolamento, quale autovincolo volontariamente assunto da Umbra Acque S.p.A..

2. In tutti i casi previsti dal presente Regolamento, resta salva la facoltà della Società di affidare direttamente l’erogazione di servizi, forniture e lavori (anche se non attinenti ai propri scopi istituzionali) qualora ricorrano le ipotesi di cui agli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..



	FONTI	Entrata in vigore 22/07/2016 Rev. 03 del 21/07/2020
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI	Pagina 3 di 21

3. Il presente Regolamento, sarà utilizzato anche in riferimento agli appalti ed ai conseguenti contratti stipulati in veste di ente aggiudicatore di Società Collegate e/o Controllate.

4. Qualora la Società non sia normativamente vincolata da regole specifiche in fatto di pubblicità e procedure, questa osserverà criteri di condotta che, in proporzione alla rilevanza economica dello specifico intervento, siano comunque improntati a garantire i principi di cui al successivo Art. 4, quale Società gestore di pubblico servizio.

Art. 3 – Fonti di disciplina e struttura organizzativa

1. Il presente Regolamento è integrato dai seguenti Allegati, che costituiscono istruzioni operative (come tali, specificano il contenuto del presente Regolamento, senza capacità novativa dello stesso):

- REGOLAMENTO COMMISSIONE DI GARA (**Allegato A**);
- ELENCO APPALTI ESTRANEI (**Allegato B**);

L'Azienda inoltre si dota di proprie Istruzioni Operative interne.

2. La Struttura preposta alla gestione degli appalti è competente in materia di procedure di selezione del fornitore e di redazione dei conseguenti contratti/ordini, salvo quanto previsto al successivo punto 3.

3. Restano riservate alle Strutture competenti per materia con sottoscrizione/stipula/affidamento a cura dell'Amministratore Delegato, ove opportuno d'intesa col Presidente, o suo Procuratore:

- a) gli affidamenti degli incarichi fiduciari, di cui all'art. 9 bis del presente Regolamento
- b) gli affidamenti di incarichi di rappresentanza e patrocinio legale conferiti da Umbra Acque S.p.A. in un arbitrato, in una conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali e di consulenza legale fornita in preparazione di uno di tali procedimenti, fermo il rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici
- c) la stipula di contratti esclusi dall'applicazione del codice degli appalti, quali: sponsorizzazioni, contratti conto terzi, concessioni, affitti, contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, o ad operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale;
- d) la stipula di protocolli d'intesa, accordi di programma e contratti infragruppo.

4. Per le suddette attività, la struttura preposta alla gestione degli appalti provvederà alla mera registrazione del contratto nel sistema aziendale.

Art. 3 Bis - Acquisti di Gruppo

1. Umbra Acque S.p.A. partecipa ai processi di efficientamento ed ottimizzazione del sistema degli acquisti, attuati congiuntamente alle altre Società soggette ad influenza dominante, diretta o indiretta, di Acea S.p.A.. A tal fine Umbra Acque S.p.A. può svolgere funzione di centrale di committenza, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per tali Società, ovvero ricorrere alle predette Società, qualora siano queste ultime ad assumere funzione di centrale di committenza.

2. Le determinazioni in merito al ruolo di centrale di committenza, di volta in volta assunto da Umbra Acque S.p.A. e/o dalle Società di cui al comma precedente, saranno direttamente concordate tra le Società interessate, anche tramite comunicazione scritta dei Responsabili del Procedimento.



	FONTI	Entrata in vigore 22/07/2016 Rev. 03 del 21/07/2020
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI	Pagina 4 di 21

3. In caso di applicazione del presente articolo, Umbra Acque S.p.A. o la Società designata svolgeranno le funzioni di Stazione Appaltante, in nome proprio, per conto delle altre Società committenti interessate, in base a mandato senza rappresentanza. Salvo diversa regolamentazione introdotta nella specifica procedura, i rapporti contrattuali potranno essere disciplinati direttamente tra il o i Fornitore/i prescelto/i e la Committente interessata.

4. E' condizione necessaria per l'applicazione del presente articolo che le Società interessate alla sua applicazione abbiano adottato un Regolamento coerente con i principi che formano il presente Regolamento.

Art. 4 - Principi generali del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue il fine di orientare l'attività contrattuale della Società secondo criteri di unità di indirizzo, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, concorrenza e qualità dei servizi, nel rispetto dei principi del Trattato UE a tutela della concorrenza e dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici.

2. L'attività negoziale di Umbra Acque S.p.A. in particolare persegue i seguenti obiettivi:

- a. Realizzazione della massima economicità ed efficienza.
- b. Osservanza della obiettività nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti.
- c. Garanzia di conformità e qualità dei beni-servizi-lavori in affidamento.

Art. 5 - Qualificazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette dalla Società dovranno possedere:

- a. i requisiti generali ex art 80 del Codice dei contratti pubblici;
- b. gli ulteriori requisiti, inerenti l'idoneità tecnica necessaria per l'esecuzione delle specifiche tipologie di lavorazione o di fornitura oggetto dell'appalto, inseriti nei capitolati, conformemente a quanto disposto agli artt. 134 e 135 del Codice.

TITOLO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I – Procedura

Sezione I – Appalti di Lavori, Servizi e Forniture

Art. 6 - Modalità di affidamento e sistemi di individuazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici partecipanti ad una procedura di affidamento di appalto di lavori, servizi, forniture, saranno in caso di:

- procedure aperte o ristrette precedute da pubblicazione di bando (senza riferimento ad un sistema di qualificazione), quelli che abbiano fatto domanda di partecipazione o abbiano presentato offerta in risposta al bando pubblico;
- procedure ristrette o negoziate con riferimento ad un sistema di qualificazione, quelli invitati tra gli iscritti al sistema di qualificazione, ai sensi dell'art. 134, comma 8, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ogni altra procedura selettiva, quelli invitati tra gli iscritti al sistema di qualificazione di riferimento (se esistente e valevole anche per procedimenti di importo inferiore alla soglia



	FONTE	Entrata in vigore 22/07/2016 Rev. 03 del 21/07/2020
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI	Pagina 5 di 21

comunitaria) oppure quelli iscritti nell'Albo dei Fornitori di riferimento (se esistente in luogo del sistema di qualificazione);

- procedure negoziate con riferimento ad una ricerca di mercato, quelli invitati tra i fornitori individuati tramite la ricerca;
- affidamento diretto, l'operatore individuato come destinatario di affidamento diretto;

2. Per appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Umbra Acque S.p.A. procederà mediante invito del numero di operatori economici indicato all'art. 16 del Regolamento dei Sistemi di Qualificazione aziendale.

3. Per appalti di lavori, servizi e forniture **di importo inferiore alla soglia comunitaria** Umbra Acque S.p.A. utilizza quale ordinaria tipologia di individuazione del contraente la Procedura selettiva mediante interpello di più ditte rientranti nel Sistema di Qualificazione disciplinato ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (nonché dall'art. 14 del presente Regolamento), o al sistema di qualificazione predisposto da società ad essa collegata di cui fa parte e/o comunque società soggette all'influenza dominante diretta o indiretta di Acea S.p.A. (nelle ipotesi di cui all'art. 14 comma 6 del presente Regolamento) o nell'Albo Fornitori aziendale. Il numero delle ditte interpellabili in funzione dei relativi scaglioni di importi è indicato all'art. 16 del Regolamento dei Sistemi di Qualificazione aziendale.

4. Le modalità di selezione delle ditte destinatarie di invito entro le soglie comunitarie sono stabilite dall'articolo 15 "Albo fornitori" del presente Regolamento Gare.

5. Laddove non fossero istituiti appositi Sistemi di Qualificazione, per appalti di importo sopra soglia comunitaria si provvederà con procedura ad evidenza pubblica; laddove non fossero istituiti appositi Sistemi di Qualificazione o Albi per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria si provvederà con procedura ad evidenza pubblica o ricerca di mercato.

6. Resta salva la facoltà di pubblicare tutti quegli appalti per i quali, indipendentemente dal loro valore, si ritenga opportuno ricorrere al mercato.

7. Relativamente agli appalti estranei si procederà mediante invito del numero di operatori economici previsti per distinte fasce di importo all'art. 16 del Regolamento dei Sistemi di Qualificazione aziendale.

Gli operatori economici saranno individuati tra quelli iscritti ai Sistemi di Qualificazione o agli Albi fornitori, di cui sopra, istituiti per specifiche categorie di acquisto afferenti anche tale tipologia di appalti, laddove non fossero istituiti con apposita indagine di mercato informale.

Per gli appalti estranei sono previste modalità di affidamento/verifica requisiti/esecuzione semplificate che saranno definite in dettaglio nelle Istruzioni Operative interne.

Art. 7 - Affidamento diretto e procedura negoziata senza previa indizione di gara

1. Il ricorso all'affidamento diretto, per appalti di lavori, servizi e forniture rappresenta una modalità di acquisizione della prestazione o del bene, che può non essere preceduta da alcuna selezione informale tra più operatori economici. Tale procedura è richiesta dal Responsabile di Struttura nei limiti delle deleghe assegnate e autorizzata dal Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento.

	FONTE	Entrata in vigore 22/07/2016 Rev. 03 del 21/07/2020
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI	Pagina 6 di 21

2. L'affidamento diretto è processato solo se il Responsabile della struttura richiedente, nella richiesta di acquisto o mediante relazione tecnica, dà evidenza agli elementi obiettivi che depongono per la sussistenza di almeno uno dei seguenti presupposti:

- unicità in concreto del fornitore/materiale per comprovati motivi tecnici, correlati alle specifiche esigenze di Umbra Acque S.p.A., riferite anche alla tempistica (rif. lett. a, lett. c, lett. f, lett. g);
- emergenza per motivi di sicurezza (rif. lett. b);
- ragioni di speciale opportunità e convenienza (rif. lett. d e lett. e);
- urgenza non imputabile (rif. lett. b);

L'affidamento diretto può essere adottato:

- a) quando la concorrenza è assente per motivi tecnici o artistici ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi;
- b) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili i termini stabiliti per altra procedura di gara non possono essere rispettati;
- c) quando la peculiarità della prestazione richiede esperienze professionali e conoscenze specifiche di settore o della Società;
- d) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari a quelle effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate o maggiori costi;
- e) per gli acquisti di opportunità, quando è possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
- f) qualora, in risposta a una procedura con indizione di una gara o una diversa procedura selettiva non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura; nella procedura di affidamento diretto non potranno essere modificate in modo sostanziale le condizioni originarie dell'appalto;
- g) quando l'affidamento è destinato a scopi di ricerca.

3. Per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria, l'affidamento diretto è altresì ammesso per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze imprevedute, all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale:

- quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori,
- oppure;

	FONTI	Entrata in vigore 22/07/2016 Rev. 03 del 21/07/2020
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI	Pagina 7 di 21

- quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

4. In tutti i casi di affidamento di cui al presente articolo, il Responsabile della struttura richiedente, nella richiesta di acquisto, dovrà giustificare l'elemento economico dell'affidamento, anche mediante documenti tecnici e offerta del fornitore al quale propone l'affidamento diretto. Tale onere può essere soddisfatto mediante un confronto con la spesa per precedenti affidamenti o con il corrispettivo riconosciuto da altri Enti/Amministrazioni per affidamenti analoghi o mediante consultazioni preliminari di mercato.

5. Umbra Acque S.p.A., inoltre, potrà ricorrere alle procedure negoziate senza previa indizione di gara, indipendentemente dalla soglia comunitaria, ove sussistano le condizioni previste dall'art. 125 d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

6. Relativamente agli appalti estranei sono previste modalità di acquisizione diretta semplificate, che saranno definite in dettaglio nelle Istruzioni Operative interne.

7. Nel rispetto della vigente normativa in materia sono altresì ammessi affidamenti diretti, mediante Contratti di Servizio Intercompany, al Socio operativo di Umbra Acque S.p.A., selezionato in tale ruolo all'esito di una procedura di gara ad evidenza pubblica comunitaria. Le relative modalità di affidamento saranno definite in dettaglio nelle Istruzioni Operative interne.

Art. 8 - Acquisti di non rilevante entità

1. Per acquisti di non rilevante entità si intende quegli acquisti di beni, servizi e lavori di importo modesto, che risultano necessari per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali/operative della Società, per natura e per necessità di immediata acquisizione non compatibili con i tempi richiesti dalla negoziazione e dall'eventuale stipula di un documento contrattuale.

2. Tali acquisti non devono originare da contratti d'appalto e non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..

3. Gli acquisti di beni, servizi e lavori di non rilevante entità sono autorizzati, previa richiesta della struttura interessata, fino ad un massimo di 1.500,00 euro per singolo acquisto e nei limiti massimi stabiliti negli specifici contratti e/o procedure interne.

4. È in ogni caso vietato il frazionamento artificioso degli acquisti allo scopo di sottrarli alla disciplina di cui al presente Regolamento.

Art. 9 - Incarichi professionali

1. Gli affidamenti di prestazioni professionali sotto soglia comunitaria finalizzati alla resa di consulenze aziendali, informatiche e per la formazione professionale, saranno ammessi, di regola, quando è già stato verificato dal richiedente che non è disponibile all'interno dell'organizzazione una figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico o qualora, per particolari situazioni, si rendesse necessario ottenere pareri di conferma o supporto per particolari conoscenze ed esperienze in materia o rilevanza/novità della questione. Nel caso di richiesta di incarico ad un soggetto in affidamento diretto le motivazioni devono essere indicate nella relazione allegata al flusso approvativo nel sistema di gestione delle richieste di acquisto e delle relative procedure di approvvigionamento.

2. In merito agli incarichi di rappresentanza e patrocinio legale conferiti da Umbra Acque S.p.A. in un arbitrato, in una conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali e di consulenza

	FONTI	Entrata in vigore 22/07/2016 Rev. 03 del 21/07/2020
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI	Pagina 8 di 21

legale fornita in preparazione di uno di tali procedimenti, quando è già stato verificato che non è disponibile all'interno dell'organizzazione una figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico ovvero l'indisponibilità è dovuta alla concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi e/o carichi di lavoro esistenti, saranno affidati ad avvocati esterni secondo modalità e criteri stabiliti, a seconda della tipologia dell'incarico, nell'elenco aperto di professionisti legali all'uopo predisposto dalla Società, fermo il rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici.

Si potrà derogare ai criteri fissati dal presente comma 2 nel caso in cui dovessero essere trattate questioni di rilevante importanza per la Società ovvero di una complessità tale da richiedere un'elevata competenza e uno specifico profilo professionale. In tal caso potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti di chiara fama, studiosi della materia, docenti universitari o ricercatori, anche se non risultanti iscritti nel predetto elenco aperto di professionisti legali e il conferimento dell'incarico dovrà essere adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni dell'affidamento. Tale deroga, in ogni caso, non pregiudica il rispetto dei principi generali richiamati dall'art. 4 del Codice dei contratti pubblici.

3. In merito agli incarichi di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificati di regolari esecuzioni, studi di fattibilità, indagini geotecniche ed altre prestazioni tecniche, invece, Umbra Acque S.p.A. utilizzerà le procedure di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8 o si avvarrà della Società di ingegneria partecipata ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto non rientranti tra gli incarichi professionali di cui al presente articolo.

Art. 9 Bis - Incarichi fiduciari

1. Il presente articolo si applica agli affidamenti di incarichi professionali specialistici di consulenza, rientranti nell'ambito tipico di una professione intellettuale ordinistica, ed aventi carattere essenzialmente personalissimo e fiduciario, in quanto richiedano valutazioni ad alto tasso di discrezionalità o si concretino in attività non predeterminabili e quindi rimesse all'autonoma valutazione del professionista.

2. Umbra Acque S.p.A, ricorre agli incarichi fiduciari, tra i quali quelli già indicati all'art. 9, comma 2, secondo periodo, se necessario per sopperire a *deficit* di competenza interni all'Azienda, ovvero per indisponibilità dovuta a concomitanti carichi di lavoro, per l'acquisizione di valutazioni particolarmente complesse, oppure di carattere strategico (in quanto riferite a questioni suscettibili di generare contenzioso con l'Azienda) e/o per garantirne la necessaria terzietà.

3. Gli incarichi di cui al presente articolo saranno affidati direttamente dall'Amministratore Delegato, ove opportuno d'intesa col Presidente, o da suo Procuratore, previa motivazione sul carattere fiduciario dell'affidamento e previa valutazione del *curriculum* del professionista, che denoti la presenza di preparazione ed esperienza professionale adeguate al profilo richiesto per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 10- Procedimento di Appalto – Commissione, sedute, comunicazioni

1. In tutte le procedure di gara ad evidenza pubblica e comunque di importo pari o superiore a Euro 40.000,00, sarà prevista una commissione di gara per la valutazione delle offerte secondo quanto regolamentato con l'Allegato A; in tali casi, la commissione procederà in seduta pubblica. La commissione di gara esemplificativamente procede:

- a verificare che le offerte siano pervenute nei termini stabiliti;
- ad accertare l'integrità formale delle istanze pervenute;
- a verificare, l'ammissibilità o meno delle ditte partecipanti, attraverso la valutazione documentale prevista dalla lettera d'invito o dal bando di gara;



	FONTI	Entrata in vigore 22/07/2016 Rev. 03 del 21/07/2020
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI	Pagina 9 di 21

- all'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica;
- alla ricognizione del contenuto delle buste contenenti le offerte tecniche nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Al termine delle operazioni di gara, uno dei commissari con funzione di segretario redigerà il verbale di gara che sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento/Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento per la determina di aggiudicazione e la comunicazione dell'esito della gara ai partecipanti.

2. Per gli appalti inferiori a Euro 40.000,00 (e comunque esclusi dall'applicazione del comma 1) l'apertura delle offerte pervenute avviene da parte di almeno due soggetti della Struttura competente; in luogo del verbale sarà redatta una scheda riepilogativa. La scheda sarà utilizzata dal Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ai fini della stipula del contratto e/o ordine.

Sezione II – Criteri di Aggiudicazione

Art. 11 - Scelta Procedura e figura del Responsabile del Procedimento

1. L'Amministratore Delegato riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione. In virtù dell'art. 31 comma 10 del Codice degli Appalti, l'Amministratore Delegato può nominare in detta funzione propri delegati, anche distinguendo per le singole fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione. In quest'ultimo caso tali soggetti, nell'ambito del presente Regolamento, sono identificati con le seguenti denominazioni: Responsabile del Procedimento per la fase di Progettazione, Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento e Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione. Qualora l'Amministratore Delegato intenda conferire al Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento anche i poteri negoziali, provvederà con procura attribuita con atto notarile o scrittura privata autenticata (con indicazione dei limiti di impegno per la Società) trascritta al Registro delle Imprese. È Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione lo stesso Responsabile del Procedimento per la fase di Progettazione, fatta salva una sua diversa specifica individuazione.

2. Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, in ragione della tipologia di richiesta, sceglie determina la procedura competitiva da seguire in conformità al presente Regolamento e alle normative vigenti in materia. Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento svolge i propri compiti fino alla sottoscrizione del contratto secondo deleghe e procure.

3. All'atto del conferimento dell'incarico di Responsabile del Procedimento, l'interessato dichiara, di non trovarsi, allo stato e a propria conoscenza, in posizione di incompatibilità o in situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di impegnarsi, qualora nel prosieguo sopraggiunga una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne tempestiva comunicazione ad Umbra Acque S.p.A. e ad astenersi dal compimento di ulteriori atti, salvo diversa disposizione della Società.

4. Umbra Acque S.p.A. allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può istituire una struttura stabile a supporto dei diversi Responsabili del Procedimento ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.



	FONTI	Entrata in vigore 22/07/2016 Rev. 03 del 21/07/2020
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI	Pagina 10 di 21

Art. 12- Aggiudicazione con criterio del prezzo più basso

1. Per gli appalti rientranti nei c.d. settori speciali di importo superiore alla soglia comunitaria, l'adozione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sarà disposta se ricorrono le condizioni previste dall'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. Per gli appalti rientranti nei c.d. settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria, i contratti inerenti l'acquisto di lavori, beni e servizi sono aggiudicati di regola mediante l'utilizzo del criterio del prezzo più basso, fatta comunque salva l'applicazione del comma 3, lettera a), dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

3. Il prezzo più basso potrà essere espresso mediante:
- a. ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
 - b. offerta a prezzi unitari;
 - c. ribasso sull'importo posto a base di gara.

Art. 13 - Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Quando sia imposto dalla normativa, ovvero per motivata scelta dell'Azienda, ovvero per la realizzazione di nuovi investimenti caratterizzati da elevata componente tecnologica (come ad esempio impianti di depurazione e/o potabilizzazione, etc.), sarà applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con applicazione della disciplina delle offerte anomale, prevista dall'art. 97 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità seguenti.

2. Il Responsabile per la fase di Progettazione, nel capitolato speciale di appalto o nelle relazioni tecniche, stabilisce gli elementi/parametri di valutazione dell'offerta a cui si deve attenere la commissione valutatrice.

3. L'identificazione delle varie componenti di valutazione dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità. Gli elementi tecnico-qualitativi saranno valutati sulla base dei criteri previsti all'art. 95, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. quali, a titolo esemplificativo, la struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, le modalità di erogazione della prestazione, l'attività di programmazione e ricerca, le caratteristiche funzionali, ambientali, qualitative ed estetiche, i servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza, gli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese e i tempi di consegna e lavorazione.

4. Qualora la natura dell'affidamento lo consenta, nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta saranno presi in considerazione anche elementi di sostenibilità ambientale, quali, a titolo esemplificativo, il risparmio energetico, l'utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, l'utilizzo di materiali riciclati, l'introduzione di elementi di bioedilizia e di tecniche di ingegneria naturalistica. Nei casi in cui è previsto l'impiego diretto di lavoratori, la Società, compatibilmente con la natura del contratto, terrà conto di misure per l'inserimento lavorativo di persone disabili, di disoccupati di lungo periodo e di lavoratori in cassa integrazione.



	FONTI	Entrata in vigore 22/07/2016 Rev. 03 del 21/07/2020
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI	Pagina 11 di 21

Art. 13 Bis – Offerte anomale

1. Nelle procedure di aggiudicazione di importo superiore a Euro 40.000,00, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, qualora siano pervenute 5 o più offerte, si procederà alla individuazione della soglia di anomalia secondo quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si procederà quindi:

- a valutare la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a tale soglia, ed, eventualmente, a effettuare la verifica di anomalia se ricorrono le condizioni di cui al citato articolo 97;
- nei casi previsti dal comma 8 del citato art. 97 alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come al punto 1.

2. Nelle procedure con criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, è considerata anormalmente bassa l'offerta che ottenga almeno i quattro quinti dei punteggi disponibili, sia per il punteggio relativo al prezzo, sia per la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione.

3. La verifica di anomalia è condotta secondo quanto previsto nei commi 4, 5, e 6 dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

4. Indipendentemente dall'importo del singolo affidamento (e quindi anche per quelli di importo inferiore a Euro 40.000,00) Umbra Acque S.p.A. si riserva comunque di effettuare la verifica di anomalia su qualsiasi offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Capo II – Gestione Fornitori

Sezione I – Procedura con sistemi di qualificazione

Art. 14 - Sistema di qualificazione

1. La Società, una volta istituiti prediligerà il ricorso, per i propri affidamenti di lavori, servizi e forniture, a Sistemi pubblici di qualificazione, istituiti ai sensi dell'art. 134 del Codice dei contratti pubblici.

2. I sistemi di qualificazione potranno essere suddivisi per fasce di importo, anche inferiori alle soglie comunitarie e faranno riferimento ad una categoria di acquisto che potrà essere relativa ad uno o più gruppi merce; tale strumento permetterà di dotarsi di un parco di operatori economici di provata affidabilità preventivamente e specificamente qualificati riducendo altresì i tempi delle procedure di affidamento.

3. Ciascun Sistema sarà appositamente regolamentato, tramite apposito “**REGOLAMENTO DEI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE**” che sarà reso disponibile sul portale fornitori della Società, ove saranno indicati:

- i requisiti generali e speciali che i fornitori dovranno possedere per essere iscritti ed essere invitati a procedura ristretta o negoziata o a diversa procedura selettiva;
- in base agli importi da aggiudicare, il numero delle imprese da invitare. Si precisa che il numero delle imprese da invitare ad una Procedura Selettiva coincide con quello previsto al successivo art. 15 per un “Albo Fornitori”;



	FONTI	Entrata in vigore 22/07/2016 Rev. 03 del 21/07/2020
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI	Pagina 12 di 21

- i meccanismi di esclusione o penalizzazione in caso di inadempimenti delle imprese nelle fasi di qualificazione, aggiudicazione ed esecuzione.

4. L'istituzione di un sistema di qualificazione non è vincolante per l'adozione della procedura di scelta del fornitore. Su indicazione del Responsabile del Procedimento per la fase di Progettazione, il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento potrà infatti ricorrere alle altre procedure previste dal Regolamento, senza che per questo le ditte qualificate ed iscritte nel sistema di qualificazione abbiano titolo per procedere a richieste di danni o pretese di compensi di qualsiasi natura.

5. Le richieste di iscrizione ai Sistemi di Qualificazione procederanno mediante registrazione online sul portale fornitori di Umbra Acque S.p.A. seguendo le regole ivi pubblicate; le modalità di iscrizione sono disciplinate da apposito Regolamento anch'esso disponibile sul portale fornitori della Società.

6. Il Responsabile del Procedimento/Responsabile per la Fase di Affidamento, qualora si accerti che nel sistema di qualificazione/albo di riferimento risulta iscritto un numero di imprese inferiore rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento, stabilisce se procedere con le ditte presenti nel sistema di qualificazione/albo o attivare una apposita ricerca di mercato. Si procederà con apposita ricerca di mercato anche qualora non sia stato pubblicato specifico sistema di qualificazione/albo per le prestazioni richieste.

7. Qualora gli operatori economici individuati in base al sistema di qualificazione siano in numero inferiore rispetto ai soggetti da invitare secondo le disposizioni del presente regolamento, Umbra Acque S.p.A. si riserva la possibilità di integrare il numero degli operatori mancanti, attingendo al sistema di qualificazione predisposto da società ad essa collegata di cui fa parte e/o comunque società soggette all'influenza dominante diretta o indiretta di Acea S.p.A.

In tal caso, però, è condizione necessaria che il Regolamento ed il sistema di qualificazione predisposti dalle suddette società siano coerenti con i principi espressi nel presente Regolamento.

Sezione II – Albo dei Fornitori ex art. 134 d.lgs. n. 50/2016

Art. 15 - Albo fornitori

1. Gli Albi Fornitori sono istituiti per categorie d'acquisto esclusivamente per fasce di importo inferiori alle soglie comunitarie; gli Albi non saranno istituiti per quelle categorie per le quali siano presenti sistemi di qualificazione di cui al precedente articolo 14, istituiti anche con riferimento a fasce di importo inferiori alle soglie comunitarie.

2. Gli operatori Economici iscritti agli Albi fornitori, saranno utilizzati per l'espletamento delle procedure selettive di cui all'art. 36, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

3. Anche gli Albi dei fornitori saranno istituiti per ciascuna categoria d'acquisto, la quale farà riferimento ad uno o più Gruppi Merce omogenei in base alla tipologia di attività espletate o prodotti forniti.

4. Gli operatori interessati potranno fare richiesta di iscrizione agli albi o mediante registrazione online sul portale fornitori di Umbra Acque S.p.A. seguendo le regole e le modalità di iscrizione ivi pubblicate o seguendo le apposite indicazioni fornite sull'avviso pubblico.

5. L'elenco delle ditte da invitare ad ogni singola Procedura Selettiva, è approvato dal Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento, qualora non sia fornito in automatico dal sistema informatico per la gestione della qualifica e valutazione dei Fornitori, come definito all'art. 16 del Regolamento dei Sistemi di Qualificazione aziendale.

	FONTI	Entrata in vigore 22/07/2016 Rev. 03 del 21/07/2020
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI	Pagina 13 di 21

6. In relazione ad ogni singola procedura, i fornitori da invitare saranno individuati secondo una delle modalità alternative riportate all'art. 16 del Regolamento dei Sistemi di Qualificazione aziendale.

Art. 16 - Valutazione Fornitori

1. I Fornitori che eseguono prestazioni di lavori, servizi o forniture potranno essere valutati dalla Società sulla base di campagne avviate dalla Struttura preposta alla gestione degli appalti con i propri valutatori interni. La valutazione è avviata a livello di Categoria di Acquisto e il punteggio che ne deriva applicato alla categoria stessa. Le valutazioni saranno verbalizzate.

2. I parametri di valutazione dei Fornitori saranno disciplinati con apposito "REGOLAMENTO VENDOR RATING" tempo per tempo vigente.

3. In relazione alle valutazioni espresse dai Responsabili del Procedimento per la fase di Esecuzione dei contratti e dai Responsabili delle Strutture interessate e debitamente motivate durante la fase istruttoria, si procederà all'aggiornamento del punteggio dei fornitori. I fornitori con punteggio inferiore a 50 punti saranno sospesi dal sistema; ai fornitori destinatari di sospensione sarà data relativa comunicazione a firma dell'Amministratore Delegato o (su sua delega scritta) dal Responsabile del procedimento in fase di Affidamento.

4. L'applicazione della sanzione di cui sopra spetterà all'Amministratore Delegato o (su sua delega scritta) dal Responsabile del procedimento in fase di Affidamento ad esito della campagna di valutazione. Eventuali richieste di riammissione saranno valutate dall'Amministratore Delegato o (su sua delega scritta) dal Responsabile del procedimento in fase di Affidamento decorsi 12 mesi dalla data di sospensione.

5. Negli stessi termini e modalità previsti dai commi precedenti si procederà in caso di mancata presentazione di offerte o manifestazione di interesse a seguito di invito per tre volte consecutive; la sospensione del fornitore per lo specifico albo sarà comminata ad esito di verifica annuale.

Capo III – Normativa in materia di Pubblicità

Art. 17 - Pubblicità – Appalti ordinari

1. Per appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria, qualora la Società non si avvalga di propri albi fornitori o di Sistemi di Qualificazione (anche nelle ipotesi di cui all'art. 14 comma 7 del presente Regolamento), ma intenda ricorrere al mercato si provvederà: alla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del committente e qualora di interesse rilevante si potrà pubblicare anche sul portale internet dell'Osservatorio Regionale e su un quotidiano; o ad attivare ricerche di mercato specifiche.

	FONTI	Entrata in vigore 22/07/2016 Rev. 03 del 21/07/2020
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI	Pagina 14 di 21

Art. 18 - Pubblicità – Sistema di Qualificazione e Albo Fornitori

1. Il sistema di qualificazione sarà reso pubblico per ogni tipologia di appalto (di lavori, di servizio e di fornitura) e Categoria di Acquisto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 128 del Codice degli Appalti e disciplinato dall'apposito Regolamento dei Sistemi di Qualificazione.

2. Per gli Albi Fornitori o Elenchi Aperti si provvederà alla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del committente e qualora di interesse rilevante si potrà pubblicare anche sul portale internet dell'Osservatorio Regionale e su un quotidiano

TITOLO III – IL CONTRATTO D'APPALTO

Capo I – Forma e contenuti

Art. 19 - Contratto

1. Il contratto è predisposto secondo i contenuti previsti nei capitolati generali/schema di contratto o nei capitolati speciali della specifica procedura di affidamento.

Art. 20 - Capitolati generali societari di Appalto - Capitolato d'oneri - Capitolato Speciale d'Appalto

1. La predisposizione dei Capitolati Speciali di Appalto o capitolati d'oneri, deve rispettare le linee guida presenti negli elaborati predisposti e approvati dalla Società (Capitolati Generali societari di Appalto) o specificamente indicate dalla Struttura preposta alla gestione degli appalti.

2. I singoli capitolati speciali di appalto o d'oneri, per la stipulazione di uno specifico contratto, sono predisposti dalla struttura richiedente, precostituendone il contenuto contrattuale specifico e le condizioni tecniche, economiche ed organizzative specifiche necessarie alla scelta del contraente, nonché le eventuali sanzioni previste in caso gravi inadempimenti contrattuali.

3. Nei singoli capitolati speciali di appalto o d'oneri, per la stipulazione di uno specifico contratto, devono essere regolamentati gli obblighi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, meglio definiti nel PSC o DUVRI e i criteri ambientali minimi, di cui all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, se applicabili.

4. Gli stessi sono approvati dal Responsabile della struttura richiedente prima della procedura di gara o della stipulazione del contratto; ai medesimi fanno capo le responsabilità da essi derivanti.

5. Gli elaborati di gara sono altresì integrati con i Capitolati Generali societari d'Appalto depositati presso la Struttura preposta alla gestione degli appalti che redige tutti i contratti/ordini.

Art. 21 - Durata

1. I contratti devono avere termini e durata certa. Di norma non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovo. La durata del contratto può altresì essere legata all'esaurimento dell'importo.

2. Sono ammesse, previa istruttoria della Struttura preposta alla gestione degli appalti le proroghe del contratto secondo la disciplina del quinto d'obbligo ovvero le proroghe del contratto che, alla scadenza, abbia ancora capienza economica.

3. I contratti pluriennali devono, preferibilmente, contenere a favore della Società la clausola di recesso anticipato senza oneri aggiuntivi. E' ammesso prevedere, quando ve ne siano i presupposti, la facoltà di recesso a scadenze determinate anche per il terzo contraente.

TC

	FONTI	Entrata in vigore 22/07/2016 Rev. 03 del 21/07/2020
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI	Pagina 15 di 21

4. I contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i nove anni, salvo diversa motivata determinazione, contenuta nell'autorizzazione alla stipulazione del contratto.

5. Salvo il rispetto dei limiti di cui al comma precedente, il rinnovo dei contratti è ammesso solo per periodi non superiori a quello originario del contratto prorogato.

Art. 22 - Cauzioni definitiva e provvisoria

1. E' di norma dovuta cauzione provvisoria, pari al 2% del valore dell'appalto, in tutte le procedure di importo superiore a 40.000,00 euro.

2. E' di norma prevista cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento del contratto/ordine. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione definitiva le Società partecipate, le imprese comuni costituite dalla Società con altri soggetti aggiudicatori, gli esercenti libere professioni, nonché i soggetti affidatari di incarichi di progettazione di importo a base d'asta inferiore a Euro 40.000,00; la cauzione può non essere richiesta per gli affidamenti di forniture servizi e lavori di importo a base d'asta inferiori ad Euro 40.000,00.

3. Le cauzioni, provvisoria e definitiva, sono costituite ai sensi degli artt. 93 e 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità e gli schemi previsti dal D.M. 123/2004 e potranno essere ridotte percentualmente nelle modalità previste dai suddetti articoli.

4. La misura della cauzione definitiva, per i contratti di servizi e forniture laddove non determinata diversamente, sarà pari 10% dell'importo contrattuale, mentre per i contratti di lavori sarà determinata ai sensi dell'art.103 del codice degli appalti.

5. Lo svincolo o la restituzione della cauzione definitiva è effettuato dalla Struttura preposta alla gestione degli appalti previa nulla osta rilasciato in forma scritta dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione del Contratto, ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.

6. In caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi eventualmente previste da norme di settore, il Responsabile del procedimento in fase di esecuzione provvede ad informare la Struttura preposta alla gestione degli appalti affinché attivi la procedura di escussione della cauzione definitiva segnalando all'unità Legale l'eventuale necessità di azioni ulteriori di risarcimento del danno.

7. Per importi superiori a Euro 40.000,00 e comunque non eccedenti Euro 150.000,00 sarà esclusa la cauzione definitiva solo dove espressamente richiesto dal Responsabile della struttura richiedente.

Art. 23 - Assicurazioni

1. Nel caso in cui la natura dell'appalto lo richieda, i Capitolati d'appalto o le Relazioni Tecniche dovranno prevedere la presentazione di idonee garanzie assicurative (tipo Polizze CAR) che garantiscano la Società verso Terzi e per danni a persone, cose o opere della Società. In relazione alle caratteristiche di ogni affidamento il Responsabile della struttura richiedente dovrà stabilire i massimali delle coperture assicurative RCT e RCO richieste per l'esecuzione del lavoro da acquisire. Tali coperture assicurative sono allegate al fascicolo del contratto di appalto.

2. Le polizze di cui trattasi vanno prodotte integralmente, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative appendici. Le polizze di assicurazione non devono prevedere fattispecie di

	FONTI	Entrata in vigore 22/07/2016 Rev. 03 del 21/07/2020
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI	Pagina 16 di 21

rischi esclusi e/o di inoperatività/inefficacia della copertura non compatibili e/o in insanabile contrasto con la tipologia delle prestazioni e/o con le modalità e/o il luogo di loro esecuzione.

3. Per gli appalti di servizi e forniture le polizze potranno essere stipulate “*ad hoc*” per ogni affidamento oppure potranno essere accettate polizze già in essere tra l’aggiudicatario e la propria compagnia di assicurazione mediante presentazione di appendice alle polizze stesse con specifico riconoscimento della Società come terzo in relazione all’oggetto dell’appalto a cui si riferisce, previa verifica con la Struttura aziendale competente.

Art. 24 - Penali

1. Nei capitolati speciali o d’oneri sarà prevista, quando la tipologia dell’appalto lo richieda, l’applicazione di penali all’appaltatore disciplinandone altresì espressamente la modalità di quantificazione e applicazione.

2. Le penali potranno essere stabilite, a titolo esemplificativo, per ritardo, per prestazione non conforme a standard predeterminati nel capitolato, per errori o omissioni del fornitore nell’esecuzione della prestazione, per mancato rispetto delle norme di sicurezza, riscontrate in sede di audit. La necessità di penali specifiche dovrà essere manifestata dal Responsabile della Struttura richiedente in sede di presentazione del capitolato o relazione tecnica.

3. Nel caso di servizi, lavori o fornitura e posa in opera con impiego prevalente di manodopera, l’importo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) del fatturato del mese precedente alla contestazione della penalità. In tale evenienza le penali verranno pertanto ridotte fino all’importo massimo consentito.

4. Qualora il valore delle penali irrogate superasse il 10% dell’importo contrattuale, sarà prevista in sede contrattuale a favore della Società specifica clausola risolutiva espressa, fatta salva la facoltà di richiedere l’ulteriore risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri sostenuti, che dovessero derivare in dipendenza dell’inadempimento stesso. La Struttura preposta alla gestione degli appalti segnalerà le dette casistiche all’unità legale.

Art. 25 - Forma e contenuto del contratto in funzione dell’importo

1. La stipulazione del contratto potrà avvenire tramite scrittura privata mediante la sottoscrizione di contratto tipo, capitolato speciale di appalto o d’oneri, se presente, nonché di tutti gli elementi che hanno contribuito alla formulazione dell’offerta (ad esempio elenco prezzi, listini, schede tecniche).

2. Potrà essere ritenuta valida la sottoscrizione mediante scambio di corrispondenza, preventivi, ordini sottoscritti e tutto ciò che è consentito dagli usi del commercio a condizione che siano riportati almeno i seguenti requisiti: i dati completi del fornitore, l’oggetto e modalità della prestazione, il prezzo, la tracciabilità ove richiesta, la durata ed eventuali penali.

3. Il contratto deve contenere la clausola di divieto di cessione - integrale o parziale - del medesimo, fatto salvo quanto previsto all’art.106 del Codice degli Appalti.

4. I crediti e i debiti derivanti dai contratti con Umbra Acque S.p.A. non possono formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all’incasso se non previa autorizzazione scritta di Umbra Acque S.p.A..

5. Per le procedure sotto soglia, il contratto potrà prevedere espressamente il divieto di applicazione dell’istituto dell’anticipazione del prezzo.

	FONTE	Entrata in vigore 22/07/2016 Rev. 03 del 21/07/2020
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI	Pagina 17 di 21

Art. 26 - Definizione delle controversie

1. Qualora non espressamente derogato, per la definizione delle controversie, sarà competente in via esclusiva il Foro ove ha sede Legale Umbra Acque S.p.A. salvo necessità specifiche e motivate.

Art. 27 - Efficacia del contratto e responsabilità

1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo alla Società all'atto della stipulazione definitiva. Fino a tale momento gli atti del procedimento possono essere in ogni momento revocati dal Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento.

2. Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, si dovranno attivare le procedure per la risoluzione d'ufficio del contratto su iniziativa del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto e previa segnalazione all'unità Legale.

3. In caso di inadempimento, salvo il diritto della Società al risarcimento del danno, al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Società.

4. Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse della Società, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto può richiedere che l'esecuzione, ove possibile, avvenga con mezzi propri, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato mediante procedura negoziata, essendo in ogni caso a carico dell'originario contraente le maggiori spese ed i danni.

Art. 28 - Norme Finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione cui sono demandate le modifiche sostanziali del medesimo.

2. Modifiche di carattere meramente operativo che non incidono sui principi regolatori ovvero il limite di importo di cui all'art. 8, nonché l'elenco degli appalti estranei riportato nell'Allegato B allegato al presente Regolamento, possono essere apportate previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato.

3. Le modifiche delle soglie di rilevanza comunitaria, disposte dalle direttive e dai regolamenti europei, in quanto di diretta applicazione nell'ordinamento giuridico, sono immediatamente recepite dall'Azienda, previa diramazione delle opportune istruzioni dell'Amministratore Delegato.

Art. 29 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti avviati dopo la sua approvazione. Restano invariate, per la chiusura delle procedure avviate prima dell'assegnazione delle funzioni al Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento di cui all'art. 11, le deleghe precedentemente conferite.

L'Amministratrice Delegata



	FONTI	Entrata in vigore 22/07/2016
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI	Rev. 03 del 21/07/2020 Pagina 18 di 21

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO COMMISSIONE DI GARA

1. Le disposizioni di cui all'art. 77 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. non trovano applicazione per Umbra Acque S.p.A., essendo questa, ente aggiudicatore, non qualificabile amministrazione aggiudicatrice, che svolge una delle attività previste dagli [articoli da 115 a 121](#) del medesimo decreto (cfr. art. 77 c. 13 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.). Perciò la nomina ed il funzionamento delle Commissioni sotto richiamate è regolato dalle disposizioni appresso riportate.

2. Per gli affidamenti di cui all'art. 10 comma 1 del presente Regolamento, il Responsabile del Procedimento/Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento istituisce un'apposita **Commissione di gara** composta da personale interno alla Società. La commissione di gara è responsabile all'effettuazione della procedura di gara. La Commissione opera in modo collegiale, con la presenza di tutti i membri (anche avvalendosi di procedure telematiche che consentano di lavorare a distanza, e che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni). In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza. Le presenti disposizioni non si applicano nel caso di appalti estranei.

3. Nel caso in cui il criterio di individuazione della migliore offerta sia quello della offerta economicamente più vantaggiosa, si provvede anche alla nomina, da parte Responsabile per la fase di Affidamento, della **Commissione Tecnica Valutatrice** delle offerte, che provvede esclusivamente alla valutazione degli aspetti tecnici ed economici dell'offerta e alla attribuzione dei coefficienti di valutazione di tali criteri, secondo le modalità stabilite negli atti di gara, nel rispetto del principio di competenza tecnica adeguata. A tal fine Umbra Acque S.p.A. istituirà apposito elenco dei dipendenti idonei a svolgere il ruolo di Commissario per competenze possedute, riferite ad ambiti specifici dell'operatività aziendale.

4. La determinazione della soglia di anomalia in base alle disposizioni dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è di competenza del Presidente di Gara.

5. Sia la Commissione di Gara che la Commissione Tecnica Valutatrice delle Offerte è composta da un numero dispari di membri effettivi variabile da tre a cinque, di cui uno con funzioni di presidente, ed eventualmente da un numero di supplenti preferibilmente pari a quelli effettivi; i membri supplenti non partecipano alle sedute. I componenti della Commissione Tecnica Valutatrice delle Offerte non devono avere svolto né possono svolgere, con riferimento all'affidamento di cui si tratti, alcuna funzione o incarico, tecnico o amministrativo.

6. La Commissione Tecnica Valutatrice delle Offerte è nominata dal Responsabile del Procedimento/Responsabile per la fase di Affidamento, con apposita lettera di nomina, dove verranno attribuite le funzioni di Presidente, di commissari effettivi e di eventuali commissari supplenti. La nomina della Commissione Tecnica Valutatrice delle Offerte deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte stesse; la notifica deve essere effettuata con anticipo rispetto al giorno stabilito per l'apertura delle offerte.

7. Nel caso in cui, pur avendo scelto quale criterio di individuazione della migliore offerta quello del prezzo più basso, la gara preveda una valutazione anche qualitativa del prodotto offerto in termini di rispondenza con i criteri minimi fissati dal capitolato e, conseguentemente, di ammissibilità dell'offerta, la Commissione di Gara, oltre ai componenti come sopra individuati, ferma restando la competenza esclusiva della Commissione nella formulazione del giudizio, potrà essere assistita da ulteriori membri in possesso di particolari conoscenze specifiche sugli aspetti qualitativi del prodotto offerto scelti dal Responsabile per la fase di Affidamento sentito il Responsabile della Struttura Richiedente.

	FONTI	Entrata in vigore 22/07/2016 Rev. 03 del 21/07/2020
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI	Pagina 19 di 21

8. Il Presidente di Gara, richiederà al Responsabile del Procedimento/Responsabile del Procedimento per la Fase di Progettazione/Responsabile di Struttura, una valutazione di congruità per tutte le offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 13 bis del presente Regolamento

9. La Commissione di Gara e quella Tecnica Valutatrice delle Offerte, per le attività istruttorie o preparatorie, qualora le competenze possedute risultino strumentali al perseguimento di un interesse specifico e garantiscano l'ottenimento dei migliori risultati possibili in termini di efficienza, potrà essere coadiuvata da personale tecnico, ferma restando la competenza esclusiva della Commissione per le attività di giudizio.

10. Il giorno della gara il Presidente della Commissione di Gara provvederà a verificare la presenza dei commissari di cui all'atto di nomina. Qualora rilevasse l'assenza di uno dei membri effettivi provvede alla sua sostituzione con il supplente indicato nell'atto di nomina.

11. Individuata la Commissione di gara effettivo il Presidente verifica che non sussistano cause di incompatibilità tra i membri della stessa e l'esercizio delle loro funzioni, ne acquisisce formale dichiarazione e ne dà atto nel verbale di gara. In particolare, ogni singolo commissario dichiara, di non trovarsi, allo stato e a propria conoscenza, in posizione di incompatibilità o in situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e di impegnarsi, qualora nel prosieguo sopraggiunga una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne tempestiva comunicazione ad Umbra Acque S.p.A. e ad astenersi dal compimento di ulteriori atti, salvo diversa disposizione della Società.

12. Il Responsabile del Procedimento/Il Responsabile per la fase di Affidamento di norma presiede la Commissione di Gara. Sono idonei d'ufficio ad essere individuati come componenti della Commissione di Gara con funzioni di commissario i dipendenti che in organigramma risultano essere assegnati alla Struttura preposta alla gestione degli appalti.

	FONTI	Entrata in vigore 22/07/2016 Rev. 03 del 21/07/2020
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI	Pagina 20 di 21

ALLEGATO "B"
ELENCO APPALTI ESTRANEI

APPALTI DI SERVIZI/LAVORI ESTRANEI:

- 1) Servizi di disinfestazione e derattizzazione (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);
- 2) Servizi di manutenzione hardware e macchine per ufficio;
- 3) Servizi di noleggio hardware e macchine per ufficio;
- 4) Servizi di noleggio automezzi (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);
- 5) Servizi di officine meccaniche;
- 6) Servizi di manutenzione / sostituzione / riparazione pneumatici;
- 7) Servizi di carrozzeria automezzi;
- 8) Servizio lavaggio automezzi;
- 9) Servizio di vigilanza e sorveglianza sedi;
- 10) Servizi di pulizia sedi;
- 11) Servizi di lavanderia;
- 12) Servizi di pubblicità e pubblicità legale, comunicazione, informazione e promozione (esclusa la comunicazione all'utenza da piano di ambito);
- 13) Servizi di stampa, tipografici di riproduzioni eliografiche e fotografiche (se diversi dalla stampa bollette);
- 14) Servizi di telefonia e telecomunicazioni;
- 15) Servizi di addestramento e formazione professionale;
- 16) Servizi sostitutivi di indennità mensa e ticket restaurant;
- 17) Servizi assicurativi (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);
- 18) Servizi bancari e finanziari (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);
- 19) Servizi di traslochi;
- 20) Servizio di facchinaggio;
- 21) Servizio postalizzazione;
- 22) Servizi di somministrazione di lavoro interinale;
- 23) Servizi di manutenzione impianti elettrici, termici, condizionamento ecc. (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);
- 24) Lavori edili e di impianti elettrici, termici, condizionamento ecc. (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);
- 25) Servizio di informazioni commerciali per la valutazione della solvibilità e della garanzia di affidabilità (rating) di gestione e recupero credito (se diverso da quello di riscossione coattiva) e di accesso alle informazioni al cliente;
- 26) Servizi legali;
- 27) Servizi di consulenza gestionale, tenuta libri contabili, revisione contabile;
- 28) Servizi di catering;
- 29) Acquisti beni alimentari o di altra natura per omaggi ai dipendenti o terzi (ad esempio per la strenna natalizia);
- 30) Servizi di medicina (medicina del lavoro);
- 31) Servizi di consulenza informatica su software gestionali ed hardware;
- 32) Servizi di manutenzione e riparazione di macchine operatrici;
- 33) Servizi di manutenzione/riparazione attrezzature espurghi (es. pompe alta pressione e decompressori) e cisterne;
- 34) Servizio di agenzie di viaggio per trasferte dipendenti;
- 35) Lavori inerenti la realizzazione di impianti anti-intrusione;
- 36) Lavori di realizzazione di reti e impianti di telecomunicazioni e trasmissioni dati (se non

	FONTE	Entrata in vigore 22/07/2016 Rev. 03 del 21/07/2020
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI	Pagina 21 di 21

direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);

APPALTI DI FORNITURE ESTRANEE:

- 1) Fornitura di cancelleria e toner stampanti;
- 2) Fornitura di software (anche gestionale), hardware e materiali accessori;
- 3) Fornitura per l'arredamento uffici sedi;
- 4) Dispositivi telefonici e fax;
- 5) Fornitura di carburante;
- 6) Sistemi di pesatura veicoli.